



Allegato n.1 alla OPGR n° 46 del 2 dicembre 2021

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico

PREMESSE

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi (successivamente aggiornato il 6 aprile 2021) e, in data 20 marzo 2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti nel settore dei trasporti e della logistica. Il 30 agosto 2021 sono state inoltre modificate con Ordinanza del Ministro della Salute le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico».

Stante le ulteriori misure normative intercorse, il mutare della situazione epidemiologica e l'evoluzione della campagna di vaccinazione, l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde per i lavoratori, con l'Ordinanza del 12 novembre 2021 del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI, è stato aggiornato e sostituito, ai sensi dell'articolo 10-bis, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato.

Il successivo DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali" ha ulteriormente aggiornato la normativa vigente modificando sia il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sia il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,

Alla luce di detta evoluzione normativa si ritiene necessario aggiornare anche le linee guida regionali di cui alla precedente Ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n. 40 del 6 settembre 2021, al fine di consentire lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attività private.

SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, METROPOLITANO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARI E FERROVIARIO DI COMPETENZA DELLA REGIONE

È consentito, in ragione dell'attuale livello di popolazione vaccinata avverso l'infezione da COVID19 e in considerazione delle evidenze scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale ed



extraurbano non superiore all'80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, o analoga documentazione, prevedendo prioritariamente l'utilizzazione dei posti a sedere. Il medesimo coefficiente di riempimento è applicabile agli autobus NCC, adibiti a trasporto pubblico locale.

La capacità di riempimento dell'80% è ammessa esclusivamente perdurando, secondo i parametri prescritti dalla vigente normativa, l'inserimento della regione Abruzzo come zona bianca o gialla. In caso di trasporto che interessa la Regione Abruzzo e altra regione contigua in zona arancione o rossa valgono le prescrizioni che si applicano in tale regione a rischio più elevato. Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale. Il suindicato coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell'aria interna dei veicoli. Infatti, la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall'esterno e un ricambio a ogni apertura delle porte in fermata.

Ferme restando le precedenti prescrizioni, potrà essere aumentata la capacità di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano preventivamente autorizzati dal CTS.

La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, come ad esempio, con acqua e detergente seguita dall'applicazione di disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. L'igienizzazione e la disinfezione deve essere assicurata almeno una volta al giorno e la sanificazione deve essere effettuata in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto da prescrizioni sanitarie e da protocolli condivisi;

Le società esercenti il trasporto pubblico locale comunicano settimanalmente al competente servizio del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Giunta Regionale le misure di sanificazione e igienizzazione adottate.

Misure di carattere generale per i responsabili del trasporto pubblico.

Sussiste l'obbligo di:

- a) adottare sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti che la stessa utenza è obbligata a tenere all'interno delle stazioni e autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo.
- b) installare appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;
- c) vendere, ove possibile, i biglietti con sistemi telematici;
- d) prevedere che il personale viaggiante, compreso il personale che ha rapporti con il pubblico, per i quali la distanza di 1 mt dall'utenza non sia possibile, deve utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale previsti da Protocollo ad eccezione nel caso in cui sia realizzabile l'installazione di separatori di posizione;



e) predisporre le necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi, anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza, con la prescrizione che il mancato rispetto potrebbe contemplare l'interruzione momentanea del servizio per motivi di sicurezza sanitaria;

f) distribuire ai conducenti prodotti disinfettanti specifici per la pulizia delle mani e del posto guida;

g) autorizzare l'operatore di esercizio, in caso di raggiungimento del numero massimo di passeggeri a bordo degli autobus, a rifiutare l'accesso di altri utenti. In tale caso lo stesso dovrà informare tempestivamente il proprio ufficio movimento, che provvederà con un servizio di rinforzo;

h) Il distanziamento interpersonale non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili. Nell'eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità: (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi. Ciò anche a ragione della possibile tracciabilità dei contatti tra i predetti soggetti).

i) utilizzare, nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo, i dispositivi di protezione individuale. In subordine dovranno essere usati separatori di posizione.

j) dotare i luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale operative, sale ACC, sale di controllo etc.) di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati;

k) installare nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli aeroporti, nei porti, a cura dei gestori di dette aree, dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;

l) sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto pubblico regionale e locale devono essere installati appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;

m) adozione da parte del gestore delle stazioni, autostazioni, degli aeroporti e dei porti di misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile occasione di contatto negli spostamenti all'interno delle medesime aree, ivi comprese quelle destinate alla sosta dei passeggeri, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.

n) Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti è opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di sicurezza.

o) Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea superiore a 37,5° C.

p) i passeggeri dovranno utilizzare necessariamente una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;

q) la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo devono avvenire secondo flussi separati;



- r) negli autobus e nei tram va prevista la salita da una porta e la discesa dall'altra porta, ove possibile. Può essere utilizzata la porta in prossimità del conducente nel caso in cui siano stati installati appositi separatori protettivi dell'area di guida;
- s) vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche con un'eventuale apertura differenziata delle porte;
- t) per i tram di vecchia generazione è possibile l'apertura permanente dei finestrini; ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;
- u) adeguamento della frequenza dei mezzi specialmente nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;
- v) graduale riavvio delle attività di vendita dei titoli di viaggio a bordo, anche mediante l'utilizzo di sistemi di pagamento elettronici;
- w) graduale riavvio delle attività di controllo del possesso dei titoli di viaggio e delle prescrizioni relative ai dispositivi di protezione individuale, da effettuare, nella prima fase di riavvio, prioritariamente a terra.
- x) ai sensi del comma 818, art.1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le aziende di trasporto possono conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19;
- y) ottimizzare la presenza di personale preposto ai servizi di vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza;
- z) per quanto riguarda gli spogliatoi, è necessario contingentarne l'accesso al fine di evitare il contatto diretto tra i lavoratori; occorre, inoltre, provvedere all'organizzazione degli spazi al loro interno in modo da assicurare la distanza di almeno un metro (ad esempio, prevedendo postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere) e alla sanificazione (compresi armadietti) a fine giornata. Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti personali. Medesime misure dovranno essere adottate in tutti gli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack, ecc.). Saranno individuate dal Comitato per l'applicazione del Protocollo le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.

Obblighi per gli utenti del servizio di trasporto pubblico.

Sussistono le seguenti prescrizioni in capo agli utenti del trasporto pubblico:

- a) divieto dell'uso del trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute e riconducibili all'affezione da Covid-19 (febbre superiore a 37,5° C, tosse, congiuntivite, raffreddore);



- b) usare, oltre ai casi espressamente previsti, sempre la mascherina chirurgica o altro dispositivo di protezione individuale di livello superiore negli spazi al chiuso o anche all'aperto nel caso in cui non sia assicurato il distanziamento interpersonale di un metro;
- c) acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, online o tramite app;
- d) nel corso del viaggio, igienizzare le mani ed evitare di toccarsi il viso.
- e) seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo, ove possibile, la distanza di almeno un metro dalle altre persone ed evitando assembramenti, ove ciò non sia possibile indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- f) utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre la distanza di sicurezza di un metro;
- g) sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il distanziamento dagli altri occupanti.
- h) evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente;
- i) negli spazi di attesa e sui mezzi indossare una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- j) indossare a bordo dei mezzi una mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore;
- a) in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), gli stessi devono prontamente segnalarlo all'autista che informa le Autorità Sanitarie alle quali spetta la decisione sull'eventuale modalità di trasbordo dai relativi mezzi.
- b) al passeggero che presenti sintomatologia riconducibile al Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto, nelle more dell'eventuale operazione di trasbordo, di sedersi ad una distanza di almeno 2 metri rispetto agli altri passeggeri tramite una ricollocazione temporanea di questi ultimi, qualora disponibili.
- c) negli spazi adibiti a fermata, l'utenza, nelle fasi di stazionamento, è tenuta a mantenere il distanziamento sociale, di almeno 1 metro, così come nelle fasi di salita e discesa dai mezzi nel rispetto della normativa nazionale di prevenzione al diffondersi dell'epidemia.

Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto su gomma e filoviario.

È, inoltre, fatto obbligo delle aziende di trasporto pubblico accertare, prima dell'inizio di ogni turno lavorativo, che il proprio personale non riscontri una temperatura corporea superiore a 37,5° C e che lo stesso, durante lo svolgimento del turno di lavoro, utilizzi i dispositivi di protezione individuale COVID-19 (mascherine chirurgiche e/o di comunità).

Ai fini del controllo della temperatura, di cui al comma precedente, da parte del datore di lavoro l'accertamento avviene tramite dispositivi laser/scanner nelle sedi di lavoro nelle quali confluiscano lavoratori ad inizio turno - ovvero depositi, officine e luoghi di parcheggio dei mezzi - che non siano all'aperto, ovvero siano dotati di almeno una postazione in luogo chiuso nella quale poter custodire ed utilizzare i dispositivi di controllo della temperatura, mentre in tutti gli altri casi l'accertamento della temperatura può avvenire attraverso l'acquisizione da parte dell'azienda di autocertificazione del dipendente a condizione che lo stesso rilevi la propria temperatura non oltre 60 minuti antecedenti l'inizio dell'orario di lavoro.



I gestori di servizi di trasporto su gomma e filoviario devono:

- a) mettere in atto i dovuti accorgimenti atti alla separazione del posto di guida al fine di garantire il distanziamento interpersonale dai passeggeri;
- b) contrassegnare sui mezzi i posti che eventualmente non possono essere occupati con un marker;
- c) installare, ove possibile, apparati per l'acquisto self-service dei biglietti, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza. Gli apparati devono essere sanificati più volte al giorno.
- d) predisporre a bordo dei mezzi un kit aggiuntivo di prodotti specifici da utilizzare in caso di necessità: guanti monouso, mascherina e gel disinfettante;
- e) attivare, ove compatibile con le caratteristiche del servizio, e quindi in particolare per i servizi extraurbani, un sistema di prenotazione del viaggio (anche attraverso strumenti informatici) che consenta loro di individuare per tempo il numero di veicoli da impegnare;
- f) in caso di passeggeri che a bordo dei mezzi abbiano presentato sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), attivare le procedure di eventuale trasbordo; al termine del servizio, il mezzo dovrà essere sottoposto ad immediata sanificazione.

Obblighi specifici per i gestori di servizi di Trasporto ferroviario.

I gestori di servizi di trasporto ferroviario devono provvedere ad informare la clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:

- ☐ misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
- ☐ notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;
- ☐ incentivare sistemi di vendita di biglietti on line;

Inoltre, nelle stazioni si deve provvedere a:

- a) la gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie, prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;
- b) adottare interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione ed evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
- c) prevedere percorsi a senso unico all'interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
- d) igienizzare e disinfettare su base quotidiana e sanificare periodicamente gli spazi comuni delle stazioni;
- e) installare dispenser di facile accessibilità per permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;
- f) regolamentare l'utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;
- g) diffondere annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme, invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;



- h) garantire l'uso obbligatorio di mascherine per gli addetti in stazione;
 - i) limitare l'utilizzo delle sale di attesa e rispetto, al loro interno, delle regole di distanziamento;
 - j) raccomandare controlli della temperatura corporea ai gate, prevedendo misure di gestione di passeggeri o operatori con temperatura uguale o superiore ai 37,5° C;
- A bordo treno, si deve provvedere a:
- a) posizionare dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
 - b) sanificare sistematicamente con frequenza non inferiore alla giornaliera;
 - c) garantire l'uso obbligatorio di mascherine per gli addetti e delle mascherine per gli utenti;
 - d) potenziare i servizi di igiene e decoro;
 - e) prevedere flussi di salita e discesa separati in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare a sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;
 - f) applicare marker sui sedili eventualmente non utilizzabili;
 - g) in caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid- 19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento;
 - h) al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, qualora possibile.

Nei casi di cui punto precedente, l'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

TAXI E NCC FINO A 9 POSTI:

- 1) è raccomandato dotare le vetture di paratie divisorie tra le file di sedili;
- 2) il passeggero non può occupare il posto vicino al conducente;
- 3) nelle vetture omologate per il trasporto fino a 5 persone non potranno essere trasportati sul sedile posteriore più di due passeggeri,
- 4) nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più persone dovranno essere applicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili.

Le limitazioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi). La sussistenza delle predette qualità può essere sempre autocertificata dall'interessato.

Vige anche per il personale conducente di tali servizi l'obbligo della Certificazione verde.



SERVIZI DI TRASPORTO COMMERCIALI E NON DI LINEA

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso, nel limite della capienza massima dell'80% dei posti consentiti, a:

- a) autobus adibiti a servizi di trasporto persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- b) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Tale disposizione non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I vettori terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo del servizio di trasporto avvenga nel rispetto delle predette prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 52/2021, e il controllo dovrà essere effettuato prima della salita.

Per i servizi con autobus autorizzati su tratte infraregionali e di collegamento fra la Regione Abruzzo e regioni limitrofe si applicano le previsioni di carattere generale stabilite per tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, inclusi l'obbligo di utilizzare la mascherina chirurgica o un dispositivo di protezione individuale di livello superiore, e l'applicazione del medesimo coefficiente di riempimento.

Per i viaggi di lunga percorrenza sono inoltre obbligatorie:

- la misurazione della temperatura dei passeggeri all'atto della salita a bordo con divieto di accesso in caso di temperatura superiore a 37,5° C;
- l'autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei medesimi; il termine di 14 giorni è ridotto a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati;
- l'assunzione dell'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di definire la tracciabilità dei contatti, di comunicare anche al vettore e all'Autorità sanitaria territoriale competente l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni dalla fine del viaggio;
- l'utilizzo di una mascherina chirurgica o di un dispositivo di protezione individuale di livello superiore per una durata massima non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per periodi superiori.

SETTORE TRASPORTO AEREO, MARITTIMO E PORTUALE E FUNIVIARIO

(FUNIVIE E SEGGIOVIE)

Per le misure organizzative e di gestione della sicurezza dei settori trasporto aereo, trasporto marittimo e portuale e del trasporto funiviario (funivie e seggiovie) deve farsi riferimento alle misure, che con la presente



Ordinanza vengono recepite integralmente, previste per detti specifici settori nell'allegato alla Ordinanza del MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI del 30 agosto 2021 nonché delle vigenti disposizioni normative.

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEI MEZZI DI TRASPORTO

1. A far data dal 6 dicembre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, come modificato dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale» sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, come modificato dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.

4. Le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.



5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

6. I Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 vengono effettuati ai sensi dell'art.7 del DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 che prevede che Il Prefetto territorialmente competente Il adotti un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni verdi COVID -19

Il Direttore del Dipartimento
Trasporti e Infrastrutture
Ing. Emidio Primavera
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da: EMIDIO ROCCO PRIMAVERA
Ruolo: DIRETTORE REGIONE ABRUZZO
Data: 03/12/2021 10:45:57



Il Presidente della Giunta Regionale
dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)



APPENDICE

Sanificazione e igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro

Sulla scorta di quanto chiarito nel Rapporto ISS-COVID-19 n. 12/2021 e dal CTS si evidenzia quanto segue:

- **Sanificazione.** L'art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'Industria e del commercio definisce sanificazione «*quelle attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore*»;

- **Igienizzazione,** equivalente di detersione, consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti;

- **Disinfezione.** Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc., con prodotti applicati direttamente, vaporizzati/aerosolizzati (*room disinfection*) o con sistemi generanti in situ sostanze come principi attivi/radicali liberi ossidanti ecc. Per i virus, una superficie si definisce disinfettata in presenza di un abbattimento della carica virale di circa 10.000 unità di quello iniziale. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi.

Poiché lo sporco interferisce con l'azione dei prodotti biocidi e disinfettanti presidi medici chirurgici, per ottenere la sanificazione dell'ambiente è necessario abbinare la fase di pulizia (detersione) con quella di disinfezione attraverso prodotti biocidi o presidi medico-chirurgici, come da indicazioni ECDC e OMS. Tali prodotti sono regolarmente in commercio e vengono usati sia in campo sanitario che non sanitario e non necessitano di ditte specializzate.

Procedure diverse dall'uso di prodotti/disinfettanti chimici possono essere ipotizzate in funzione del tipo di applicazione ove, ad esempio, non sia possibile utilizzare i prodotti chimici o nel caso di esigenze diverse da quelle descritte nelle linee guida di ECDC, CDC e OMS in merito alla disinfezione ambienti/superfici. Tuttavia, come riportato nel capitolo 6 del rapporto COVID-19 n.12/2021 vi sono diverse limitazioni, richiedono ditte specializzate e presentano rischi di tossicità per cui la sanificazione con prodotti chimici appare di norma preferibile.

La frequenza deve essere intesa come "almeno giornaliera", essendo una frequenza maggiore auspicabile; tuttavia, questa frequenza più alta non dovrebbe interferire con le attività di servizio. A tale scopo trovano luogo le raccomandazioni per una frequente igiene delle mani degli utenti e l'uso di mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione respiratoria come necessari nei mezzi di trasporto.

Da ultimo, si evidenzia che i processi di sanificazione dovranno conformarsi alle indicazioni contenute nella circolare del 22 maggio 2020, n. 17644, del Ministero della Salute.